

Sentenza n. 133 del 12 febbraio 2005.

Pubblica udienza del 14 dicembre 2004.

Presidente: dott. Vincenzo Sammarco.

Relatore: dott. Luigi Ranalli.

Testo:

### “SENTENZA

sul ricorso n.1003 del 2004 proposto da \*\*\*, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Marziali ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via San Martino n.23, presso lo studio dell'avv. Pierfrancesco Fabiani;

contro

il COMUNE di SANTA VITTORIA in MATENANO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Romina Gualtieri ed elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Garibaldi n.110, presso lo studio dell'avv. Claudia Cardenà;

per l'annullamento

previo accertamento del relativo diritto, del silenzio rifiuto opposto dal Comune sulle domande di accesso alla documentazione amministrativa richiesta il 27.8.2004, il 30.8.2004 e l'8.9.2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 14 dicembre 2004, il Cons. Luigi Ranalli;

Udito l'avv. Marziali per il ricorrente e l'avv. Gualtieri per il Comune resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

### FATTO e DIRITTO

**1.** Con il ricorso in esame, notificato il 22.10.2004 e depositato il 28 successivo, \*\*\* espone di aver chiesto, quale consigliere di minoranza ed ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. 18 agosto

2000, n.267:

a) con domanda del 28.8.2004 alcuni documenti, tra cui la dichiarazione del Sindaco, “conservata in atti”, attestante la piena proprietà comunale di tutti gli immobili beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge n.61/98 in relazione alla deliberazione del 12.5.1999 n.46: afferma che la documentazione è stata rilasciata senza questa dichiarazione;

b) con domanda del 30.8.2004 n.13 documenti, con indicazione dei relativi estremi, relativi all'appalto del Palazzo Monti: afferma che tutta questa documentazione non è stata rilasciata;

c) con domanda dell'8.9.2004 n.14 documenti, anche in questo caso con indicazione dei relativi estremi, relativi ai lavori di adeguamento dell'edificio scolastico in via Farfense: afferma che tutta questa documentazione non è stata rilasciata.

Ha quindi dedotto, anche mediante ampi riferimenti giurisprudenziali, l'illegittimità del silenzio rifiuto come sopra opposto dal Comune ed il suo diritto al rilascio di tutta la documentazione richiesta ai sensi degli artt.25 e segg. della legge n.241/1990 e dell'art.43 del D.Lgs. n.267/2000.

L'Amministrazione comunale, con la memoria di costituzione in giudizio, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, depositando documentazione.

**2.** Tanto premesso, rileva il Collegio che l'art.43 del D.Lgs. n.267/ 2000 effettivamente afferma il diritto del consigliere comunale ad ottenere tutte le notizie e le informazioni utili per l'espletamento del proprio mandato, anche quando si tratta di atti riservati, e questo diritto non può che comprendere anche il rilascio di copia della relativa documentazione.

Sennonché, dalla documentazione depositata dalla difesa del Comune risulta:

a) l'attestazione 9.12.2004 del Segretario comunale sull'impossibilità, tra l'altro, di rilasciare la dichiarazione del Sindaco attestante la piena proprietà comunale di tutti gli immobili beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge n.61/98 in relazione alla

deliberazione comunale n.46 del 12.05.1999, perché non rinvenuta negli atti: il mancato rilascio di questo documento richiesto con la domanda del 27.8.2004 non può, quindi, ritenersi indebitamente opposto, ostandovi una oggettiva impossibilità, né la veridicità della suindicata attestazione del Segretario comunale, depositata agli atti di causa il 10.12.2004, cioè prima della camera di consiglio fissata per la decisione del ricorso, risulta in qualche modo contestata.

La relativa impugnazione del diniego opposto va, dunque, respinta, in quanto infondata;  
b) ugualmente, nella suindicata attestazione del Segretario comunale, si afferma che la documentazione relativa al Palazzo Monti, chiesta con la domanda del 30.7.2004, è stata consegnata, tranne quella relativa al punto 17, perché inesistente: l'impugnazione del relativo diniego risulta, quindi, per un verso improcedibile e per altro verso infondato, tenuto conto dell'impossibilità del rilascio del documento n.17;

c) la nota 10.12.2004, depositata dalla difesa del Comune alla camera di consiglio del 14.12.2004, con cui il Sindaco comunica al ricorrente che tutti i documenti rinvenuti relativi alla domanda di accesso dell'8.9.2004 e relativi all'edificio scolastico in via Farfense sono disponibili e posso essere ritirati, giustificando il ritardo con la nota carenza di personale: di conseguenza e poiché anche questa dichiarata disponibilità dei documenti richiesti non è stata oggetto di specifiche contestazioni dalla difesa del ricorrente alla suindicata camera di consiglio, l'impugnazione dell'iniziale e relativo diniego deve considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In definitiva, l'intero ricorso risulta in parte infondato ed in parte improcedibile.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche in parte respinge ed in parte dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe indicato.”

---